



**Comune di Pavullo nel Frignano  
Provincia di Modena**

**DECRETO n. 11 del 01/12/2020**

**OGGETTO:**

**CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

**IL SINDACO**

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”* ed in particolare:

- l'art. 2 che disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento, stabilendo, al primo comma, che *“ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. ... omissis ...”*;
- il comma 6 del citato articolo 2 il quale stabilisce che *“I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.”*;

Precisato che:

- gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina regolamentare;
- la regolamentazione dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del *“silenzio significativo”*, nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto);
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti (comma 8 art.2 L. n.241/90);

Dato atto pertanto che, in ossequio alla normativa sopra citata, la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento ovvero, laddove le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro il termine di trenta giorni;

Rammentato che, ai sensi dell'art.2 bis della L. n.241/90, disciplinante le *“Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento”*, articolo introdotto dall'art. 7, c.1, della L. n. 69/2009, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;

Considerato che il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall'inerzia e dai ritardi della pubblica amministrazione ha previsto specifici obblighi in capo agli Enti Pubblici, in particolare disponendo, all'art. 2 della L. n.241/90:

- al comma 9-bis: *"L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. ... omissis ..."*;
- al comma 9-ter: *"Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario."*;
- al comma 9-quater: *" Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."*;
- al comma 9-quinquies: *"Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato."*;

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, giusto e disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 1° marzo 2012 con il quale si perfezionava l'individuazione del Segretario Generale, Dott. Giampaolo Giovanelli, quale figura apicale cui demandare il potere sostitutivo, in caso di inerzia del Responsabile interessato inadempiente e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990;

Richiamato altresì il Decreto Prefettizio del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, prot. n. 13069 del 3 novembre 2020, assunto al prot. dell'Amministrazione al n. 22413 del 5 novembre 2020 con il quale è stato disposto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 1° dicembre 2020 del Segretario Generale, Dott. Giampaolo Giovanelli;

Dato atto che:

- il mandato amministrativo del sottoscritto scadrà nella primavera dell'anno 2021 sovrapponendosi parzialmente alle procedure di individuazione del nuovo Segretario;
- entro il termine di 120 giorni dal 1° dicembre 2020, in particolare, l'Amministrazione comunale dovrà avviare le procedure di che trattasi;
- occorre comunque garantire continuità nello svolgimento di funzioni istituzionali fondamentali dell'Ente, quali quelle previste dalla normativa in oggetto, e un graduale passaggio di consegne al nuovo Segretario Generale che l'Amministrazione andrà ad individuare;

Richiamate ora:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 12 novembre u.s. con la quale si è formalmente preso atto del Decreto Prefettizio del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni territoriali – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, Prot. n. 13069 del 3/11/2020, che ha disposto il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età a decorrere dal 1° dicembre 2020 del Dott. Giampaolo Giovanelli, Segretario titolare della sede di segreteria convenzionata fra i Comuni di Pavullo nel Frignano, Fanano, Fiumalbo e Polinago;

- la successiva deliberazione Giuntale n. 125 del 19 novembre 2020 con la quale, in esito alle motivazioni tutte nella stessa dettagliatamente esplicitate che qui si intendono integralmente riportate e fatte proprie, si è disposto di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 9 del Legge n. 135/2012, modificato dall'art. 6, comma 1, legge n. 114/2014 e, da ultimo, dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015, che consentono il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza ferma restando la gratuità, la durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione, con ciò disponendo di conferire al Dott. Giampaolo Giovanelli apposito incarico finalizzato al coordinamento e alla gestione dell'Area Servizi Istituzionali del Comune di Pavullo nel Frignano;

Richiamati infine:

- il proprio decreto n. 9 assunto in data odierna, in esecuzione dell'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 125/2020 suddetto, avente ad oggetto la definizione dei relativi provvedimenti consequenziali ed, in particolare, la formale individuazione del Dott. Giampaolo Giovanelli quale Direttore dell'Area Servizi Istituzionali del Comune di Pavullo nel Frignano, a titolo gratuito, dal 1° dicembre 2020 fino al termine del mandato amministrativo del Comune medesimo, con ciò intendendone l'efficacia fino all'adozione di apposito ulteriore atto da assumersi, comunque, entro il 60° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto;
- il proprio decreto n. 10 anch'esso assunto in data odierna, con il quale, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, si è disposto di confermare il Dott. Giampaolo Giovanelli, Direttore dell'Area Servizi Istituzionali del Comune di Pavullo nel Frignano ex Decreto Sindacale n. 9/2020 suddetto, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Pavullo nel Frignano;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 03/05/2011, titolato "Sostituzione ed avocazione del dirigente. Gestione interinale della posizione dirigenziale";

Considerato che:

- l'art. 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 pone in capo agli organi di governo le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 conferisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni normative e regolamentali vigenti;

Atteso che:

- il Dott. Giovanelli come sopra esplicitato, ha ricoperto il ruolo di titolare del potere sostitutivo da esercitare in caso di inerzia del Responsabile interessato inadempiente e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, sino dal 1° marzo 2012 e senza soluzione di continuità;
- sussistono in capo al Dott. Giovanelli tutti i requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni in oggetto ed in particolare una rilevante esperienza formativa e professionale e una consolidata professionalità;
- nello specifico, in esito alla sua presenza in servizio presso questo Ente sino dal 1° giugno 1991, prima quale Funzionario Vice Segretario e poi in qualità di Segretario Generale con interruzioni, il Dott. Giovanelli ha una approfondita e adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione;
- non si rilevano, al momento, altre professionalità dipendenti dell'Amministrazione, in possesso della totalità dei requisiti richiesti oltre che delle capacità professionali confacenti l'espletamento del ruolo;
- risulta necessario ed opportuno assicurare una adeguata fase transitoria finalizzata, tra l'altro alla condivisione delle conoscenze e delle informazioni afferenti la materia;

- l'incarico attribuito con il presente provvedimento ha una durata temporale limitata e dall'espletamento dello stesso non deriva alcun compenso aggiuntivo;

Ritenuto pertanto opportuno confermare il Dott. Giampaolo Giovanelli, Direttore dell'Area Servizi Istituzionali del Comune di Pavullo nel Frignano, quale figura apicale cui demandare il potere sostitutivo da esercitare in caso di inerzia del Responsabile interessato inadempiente e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentita in merito la disponibilità del dirigente in parola;

#### **DECRETA**

1. di confermare, per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, nella persona del Dott. Giovanelli Giampaolo, Direttore dell'Area Servizi Istituzionali del Comune di Pavullo nel Frignano ex Decreto Sindacale n. 9/2020 suddetto, la figura apicale cui è demandato il potere sostitutivo, in caso di inerzia del Responsabile interessato inadempiente e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di precisare che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data odierna, 1° dicembre 2020, per terminare con il mandato amministrativo del sottoscritto, con ciò intendendo che lo stesso avrà piena validità fino all'adozione di apposito ulteriore atto da assumersi, comunque, entro il 60° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto;
3. di precisare, altresì, che resta comunque ferma, in capo al sottoscritto, Sindaco del Comune di Pavullo nel Frignano, la facoltà di procedere, ove ne ricorrano le necessarie condizioni, alla adozione di nuovo diverso provvedimento afferente la materia;
4. di pubblicare la presente nomina sul sito istituzionale del Comune di Pavullo nel Frignano, nella competente sezione "Amministrazione Trasparente".-

**Sottoscritta dal SINDACO  
(BIOLCHINI LUCIANO)  
con firma digitale**